



COMUNE DI VILLA SANTA

Provincia di Monza e Brianza

Verbale del Revisore dei Conti n. 08/2019

PARERE SULLE IPOTESI DI ACCORDO DI CCDI ANNUALITA' ECONOMICA 2017 MODIFICA PARTE NORMATIVA CCDI INERENTE I CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI EX ART. 43 L. 449/1997

Il sottoscritto dott. Germano Tommasini in qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di Villasanta

ESAMINATA

- L'ipotesi di accordo di CCDI del personale non dirigente del Comune di Villasanta per l'annualità economica 2017 con modifica CCDI parte normativa, sottoscritto dall'Ente e dalle OOSS in data 06.12.2018;
- la relazione tecnico – finanziaria sulle ipotesi di contratto decentrato integrativo precisate, sottoscritta dalla dirigente d'area Dott.sa Castoldi in data 16.03.2019,

RILEVATO

- che l'accordo sottoposto a parere è antecedente di ben due anni rispetto la data odierna e assunte informazioni in merito,

PRECISATO

- che il differimento temporale dell'accordo dipende fondamentalmente da un contenzioso pregresso RG 329/2017 avanti il Tribunale di Monza, il quale è pervenuto a sentenza solamente il 17.07.2018 Sent. 328/2018, in merito al riconoscimento al personale dipendente presso l'asilo nido comunale delle ore settimanali lavorative contrattuali ed extracontrattuali;

VISTO

- l'innovativo parere della Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo del Friuli Venezia Giulia n. 29 del 24.05.2018, il quale, fondamentalmente, evidenzia come sia possibile erogare i premi per la produttività anche qualora la sottoscrizione del contratto avvenga successivamente all'anno di riferimento. Ciò tuttavia al verificarsi di ben precise condizioni.

Il principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 punto 5.2, afferma che *"Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio"*. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del d.lgs 267/2000 il vincolo contabile diviene definitivo e passa anche allo stato di vincolo giuridico, solo dopo il perfezionamento dell'obbligazione. Il quale avviene esclusivamente a seguito del venire in essere del titolo necessario, che nell'ordinamento italiano è il contratto, la fonte con cui, ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile si concretizza *"l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale"*.

Il parere della Sezione friulana, tuttavia, non suggerisce per nulla alle amministrazioni la possibilità di rimediare anni dopo ad una mancata sottoscrizione del contratto, come niente fosse. Infatti,



COMUNE DI VILLA SANTA

Provincia di Monza e Brianza

espressamente afferma: *“la necessità che l'intero percorso amministrativo e contrattuale **si perfezioni entro l'anno con la stipula** del contratto decentrato integrativo risponde alla primaria esigenza di garantire sia l'effettività della programmazione dell'ente, cui è connessa (di regola) l'annualità delle risorse a disposizione, sia un utile perseguimento dei suoi obiettivi. In altri termini, non si può trascurare che le prestazioni richieste ai dipendenti e gli obiettivi loro assegnati rappresentano in primo luogo interessi e obiettivi dell'ente stesso. Una mancata o tardiva contrattazione integrativa, **nella misura in cui essa costituisce presupposto per il perseguimento e il raggiungimento degli obiettivi**, nella sostanza svislaccia le finalità sottese all'istituto ora in parola e compromette o rischia di compromettere il raggiungimento dei risultati attesi”*.

Però, *“In linea generale si deve considerare che **l'oggetto fondamentale del contratto integrativo decentrato non è la quantificazione delle risorse di cui dispone il fondo (che è rimessa alla valutazione dell'Amministrazione, nel rispetto e con i limiti delle specifiche norme che la disciplinano), ma la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse, dei criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione e, sempre a livello di fissazione dei criteri di sistema, di altri argomenti connessi alle prestazioni lavorative dei dipendenti (formazione, sicurezza, orario di lavoro e altro). Per contro, si può osservare che esulano dal contratto integrativo decentrato l'individuazione degli obiettivi, la determinazione del loro valore, l'individuazione del personale da coinvolgere, la fissazione dei criteri di valutazione, in un quadro generale in cui la quantificazione delle risorse destinabili alla produttività, di cui in questa sede esclusivamente si tratta, ha di regola un carattere residuale”***.

In questo passaggio realmente innovativo ed importante del parere, per la prima volta, la magistratura contabile dimostra di aver acquisito consapevolezza che:

1. il contratto decentrato ha lo scopo essenziale di stabilire i criteri (non le cifre) per destinare le risorse ai vari istituti;
2. le relazioni sindacali possono trattare, sempre solo per criteri generali, anche i sistemi di incentivazione; ma, il Ccnl 21.5.2018 ha opportunamente chiarito che su questo tema non opera la relazione della contrattazione, bensì quella del confronto (articolo 5, comma 3, lettera b): *“i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance”*);

soprattutto, **non è oggetto della contrattazione:**

- a) individuare gli obiettivi;
- b) determinarne il loro valore;
- c) stabilire quale personale coinvolgere;
- d) fissare i criteri di valutazione.
- e) La sede per determinare i punti a, b, c e d) del precedente elenco, negli enti locali, sono il sistema permanente di valutazione ed il piano esecutivo di gestione, atti di competenza esclusiva del datore, non soggetti a nessuna relazione sindacale se non, appunto, il confronto relativo al sistema: confronto che si attiva una volta sola, quando il sistema si avvia, o ulteriori volte nel caso di sue modifiche.
- f) Pertanto, il ccdd risulta influente sulle scelte operative concernenti la definizione degli obiettivi e delle modalità per perseguirli, misurarli e premiarli.

Così si esprime la Sezione: *“Conclusivamente, si ritiene che una risposta positiva al quesito del Comune di Faedis possa essere formulata solo ed esclusivamente **qualora il contratto integrativo avesse un contenuto meramente e del tutto ricognitivo di decisioni e scelte già operate in sede amministrativa, in presenza dei presupposti su cui si fonda l'interpretazione (della seconda parte) del principio contabile qui esaminato ivi compresa l'allocazione vincolata delle risorse de quibus nel risultato di amministrazione, al cui regime esse rimarrebbero assoggettate anche ai fini di finanza pubblica**”*.



COMUNE DI VILLA SANTA

Provincia di Monza e Brianza

Si potrebbe obiettare, allora, a ben vedere, che la Sezione Friuli Venezia Giulia incorre in un errore: il contratto collettivo decentrato integrativo, se fosse meramente “ricognitivo” di decisioni già adottate, sarebbe del tutto inutile.

Occorre, allora, intendersi quando il ccdi possa essere realmente solo “ricognitivo”:

1. quando l’ente sia dotato di un sistema di valutazione vigente ed operante ed abbia definito gli obiettivi ad inizio anno col Peg;
2. quando il ccdi precedente (o i ccdi precedenti) siano stati stipulati davvero prevedendo criteri, cioè modalità per determinare i valori economici da assegnare ai vari istituti, e non, invece – come purtroppo accade nella gran parte degli enti – indicando valori economici secchi, senza poter ricostruire in alcun modo come determinarli.

E in ciò il Comune di Villasanta non è inadempiente o tardivo:

- in data 16.05.2017 con delibera GC n. 77, l’Ente ha approvato Il Piano esecutivo di gestione e delle performance 2017/2019, definendo il contesto organizzativo con l’indicazione dei Centri di Responsabilità e dei processi ad essi collegati, elaborando i prospetti relativi alle entrate ed alle spese ed attribuendo ai vari Centri di Responsabilità gli obiettivi esecutivi di processo e di sviluppo (definiti con gli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento) collegati agli obiettivi strategici e operativi del DUP unitamente alle risorse umane e finanziarie assegnate per il perseguimento degli stessi obiettivi;
- con delibera GC n. 79 del 21.07.2011 ha approvato il Sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuali.

Per quanto espresso,

VALUTATO

Che gli importi previsti nel CCDI in oggetto sono stati regolarmente impegnati nell’anno 2016 e che conseguentemente sono stati apposti vincoli specifici al Risultato d’amministrazione per gli anni 2016, 2017 e 2018,

VERIFICATO CHE

- i criteri di costituzione e gli importi relativi alla quantificazione del fondo delle risorse decentrate, contenuti nell’ipotesi di accordo decentrato integrativo per l’anno 2017 non sono in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali;
- è stato rispettato il principio di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con le risorse fisse del fondo (aventi carattere di certezza e stabilità);
- le risorse economico – finanziarie occorrenti all’applicazione del contratto decentrato integrativo per l’anno 2017, risultano stanziare nei relativi interventi del bilancio di competenza dell’esercizio 2017 e regolarmente costituito la quota parte di fondo pluriennale vincolato;
- il rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge ed in particolare dal D.Lgs. 165/2001 e dai contratti collettivi nazionali relativamente sia alla modifica CCDI parte normativa sia ai criteri di distribuzione degli incentivi ex art. 43 l. 449/1997

VERIFICATO ALTRESI’ CHE

- l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale;
- la situazione e la dinamica finanziaria dell’Ente sono, rispettivamente, appropriata e rientrante nei limiti di sviluppo dei bilanci annuale e pluriennale;
- l’Ente ha rispettato nell’esercizio 2017 tutti gli equilibri di bilancio, finanziari ed economici, richiesti dalla normativa contabile in vigore
- l’Ente ha rispettato il principio del contenimento della spesa di cui all’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

tutto ciò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE



COMUNE DI VILLA SANTA

Provincia di Monza e Brianza

- sia alla ipotesi di accordo CCDI per l'annualità economica e modifica della parte normativa sia alla ipotesi di accordo CCDI relativa ai criteri di distribuzione degli incentivi ex art. 43 L 449/1997
- sulla compatibilità dei costi derivanti dall'applicazione del CCDI annualità economica 2017 – modifica CCDI parte normativa e del CCDI inerente i criteri per la distribuzione degli incentivi ex art. 43 L 449/97, con i vincoli del bilancio annuale e pluriennale e con quelli derivanti dall'applicazione di norme di Legge (in particolare il D.Lgs. 165/2001)

Roncoferraro (MN), 20.03.2019

Il Revisore dei Conti
dott. Germano Tommasini